m_it.STAFFCADIP.REGISTRO UFFICIALE.E.0002289.02-02-2026

m_it.DCAIAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001305.02-02-2026

MODULARIO Interno - 269

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI
UFFICIO STUDI E AFFARI LEGALI

Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
e, p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del C.N.VV.F.
Ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza
LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Indirizzi interpretativi in materia di accesso agli atti, accesso civico semplice e generalizzato - Pareri Ufficio Studi e Affari Legali.

La presente circolare intende fornire un quadro organico e sistematico dei principi e delle modalità operative da osservare in materia di accesso documentale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tenendo conto dei prevalenti indirizzi giurisprudenziali e dei pareri formulati in materia dall'Ufficio Studi e Affari Legali della Direzione Centrale per l'Attività Ispettiva e gli Affari Legali.

In tale contesto si colloca l'attività di consulenza giuridico-legale svolta dall'Ufficio Studi e Affari Legali, mediante lo studio, l'analisi e la formulazione di pareri a supporto delle strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale, finalizzata ad assicurare uniformità interpretativa e correttezza nell'applicazione della normativa vigente. Tale attività assume un rilievo strategico anche in funzione preventiva, in quanto contribuisce alla deflazione del contenzioso, sia in sede amministrativa sia in quella giurisdizionale, riducendo il rischio di insorgenza di controversie.

In questo quadro, l'istituto dell'accesso assume una funzione centrale non solo quale strumento di trasparenza, ma anche quale essenziale modalità di partecipazione procedimentale e di

razionalizzazione dell'azione amministrativa. L'accesso documentale consente ai soggetti legittimati di conoscere gli atti e le determinazioni che incidono sulla propria sfera giuridica, favorendo una partecipazione consapevole al procedimento, mentre l'accesso civico, nelle forme semplice e generalizzata, rafforza il controllo diffuso sull'azione amministrativa e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Una gestione uniforme, coerente e giuridicamente corretta delle istanze di accesso, improntata ai criteri di proporzionalità, pertinenza e adeguata motivazione, contribuisce in modo significativo alla prevenzione delle controversie, consentendo agli interessati una valutazione consapevole dell'operato dell'Amministrazione e favorendo, ove possibile, la composizione anticipata dei conflitti. In tal senso, l'accesso non deve essere considerato come un mero adempimento formale, bensì come uno strumento di dialogo procedimentale, idoneo a rafforzare il rapporto fiduciario tra Amministrazione e destinatari dell'azione amministrativa, in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Al fine di assicurare, pertanto, uniformità interpretativa e operativa nella gestione delle istanze di accesso agli atti e alle informazioni, anche in considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli Uffici centrali e territoriali del Corpo Nazionale, si ritiene opportuno fornire i seguenti indirizzi interpretativi, distinti con riferimento all'accesso procedimentale e all'accesso civico.

ACCESSO PROCEDIMENTALE

L'accesso agli atti deve essere sempre valutato secondo i principi di trasparenza, proporzionalità, necessità e buon andamento dell'Amministrazione, in modo da garantire un equilibrio tra il diritto di conoscenza degli interessati e la tutela di interessi pubblici e privati rilevanti.

In particolare, le istanze presentate ai sensi della legge n. 241/1990 risultano ammissibili quando il richiedente dimostri un "*interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente rilevante*"(cd. interesse qualificato).

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI
UFFICIO STUDI E AFFARI LEGALI

L'articolo 24, comma 7, della medesima legge stabilisce che l'accesso deve essere, comunque, garantito quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici, anche in presenza di dati personali riferibili a terzi (cd. accesso difensivo). In tali casi, l'Amministrazione deve assicurare l'ostensione dei documenti, limitando eventuali oscuramenti esclusivamente agli elementi non pertinenti o sensibili, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati - GDPR (*General Data Protection Regulation*), al fine di garantire la tutela degli interessi giuridici dell'interessato senza pregiudicare la riservatezza di terzi.

La valutazione dell'accesso deve, altresì, considerare la concreta disponibilità dei documenti richiesti, verificandone l'effettiva esistenza e il rispetto degli obblighi di conservazione e scarto documentale previsti dalla normativa archivistica. Non può essere imposto alla Pubblica Amministrazione alcun obbligo di ricostruzione, creazione o elaborazione di atti inesistenti, né può essere richiesto l'accesso a documenti ormai scartati o non più disponibili, in quanto il diritto di accesso presuppone la concreta esistenza del documento amministrativo.

Le istanze generiche, vaghe o eccessivamente ampie, che comportino un onere sproporzionato per l'Amministrazione, possono essere limitate o respinte, fornendo adeguata motivazione formale secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 241/1990. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui le richieste di accesso manifestamente onerose, massive o eccessivamente generalizzate possono essere respinte qualora il loro soddisfacimento comporti un carico di lavoro irragionevole o determini un'interferenza con il buon andamento dell'Amministrazione.

ACCESSO CIVICO

Per l'accesso civico, sia nella forma semplice sia in quella generalizzata, le richieste devono essere valutate alla luce della finalità di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'accesso civico generalizzato (cd. *FOIA)* può essere esercitato da chiunque per ottenere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, senza necessità di dimostrare un interesse

concreto (cd. legittimazione *"in re ipsa")*, purché le istanze non risultino vaghe, generiche o eccessivamente onerose.

In tale contesto, è opportuno che i responsabili degli Uffici valutino attentamente la pertinenza dei documenti richiesti e l'effettivo carico amministrativo derivante dalla loro ostensione.

L'ostensione dei documenti deve sempre essere realizzata nel rispetto della finalità dichiarata dall'istante e limitando l'accesso alle sole parti rilevanti.

In presenza di dati personali o di informazioni sensibili, l'Amministrazione può procedere, anche in tal caso, mediante oscuramento selettivo, garantendo comunque l'accesso alle informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso o di difesa.

Eventuali dinieghi, totali o parziali, devono essere adeguatamente motivati, indicando le norme e gli interessi tutelati che impediscono l'accesso.

In tutte le ipotesi, le strutture centrali e territoriali del Corpo sono tenute ad adottare un approccio uniforme e coerente, al fine di garantire trasparenza, certezza dell'azione amministrativa e piena tutela dei diritti degli interessati. L'applicazione omogenea dei principi illustrati costituisce uno strumento essenziale per assicurare il rispetto dei valori di integrità, trasparenza e prevenzione della corruzione, che caratterizzano l'azione amministrativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il bilanciamento tra diritto di accesso, riservatezza e sicurezza operativa deve essere sempre effettuato in modo proporzionato e motivato, privilegiando la tutela degli interessi giuridici effettivamente rilevanti, senza compromettere la funzionalità organizzativa o la protezione dei dati personali di terzi.

A tal fine, si raccomanda che tutti gli Uffici adottino procedure interne coerenti, effettuino controlli preliminari sulla pertinenza, completezza e disponibilità dei documenti richiesti, e utilizzino modulistica interna standardizzata per la gestione delle istanze.

È, altresì, opportuno promuovere iniziative di formazione e aggiornamento del personale sulla corretta applicazione della normativa in materia di accesso agli atti, accesso civico semplice e

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA E GLI AFFARI LEGALI
UFFICIO STUDI E AFFARI LEGALI

generalizzato, e sul bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza. Tali azioni contribuiscono a rafforzare la cultura della trasparenza, a garantire uniformità procedurale su tutto il territorio nazionale e a prevenire fenomeni di disomogeneità interpretativa, consolidando la credibilità e l'efficienza dell'azione amministrativa del Corpo.

A supporto delle strutture centrali e territoriali, è disponibile una rassegna dei pareri giuridici predisposta dall'Ufficio Studi e Affari Legali. La documentazione, contenente indirizzi interpretativi e linee guida operative in materia di accesso agli atti, può essere consultata sulla rete intranet dipartimentale nell'apposita area dedicata (Direzione Centrale per l' Attività Ispettiva e gli Affari Legali/Ufficio Studi e Affari Legali).
Per eventuali chiarimenti o approfondimenti, è possibile contattare l'Ufficio Studi e Affari Legali all'indirizzo: *aial.studieaffarilegali@cert.vigilfuoco.it*.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a prendere piena conoscenza del contenuto della presente circolare, uniformando le procedure interne di gestione delle istanze di accesso agli atti e alle informazioni, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza amministrativa, a tutela dei diritti degli interessati e nella logica di prevenzione della corruzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PREFETTO
Visconti

Strati - Freno